



**COMUNE DI CASTELTERMINI**

***PROVINCIA DI AGRIGENTO***

**\*\*\*\*\***

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' E DEL  
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO  
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

**Approvato con delibera della Giunta Comunale  
n° 25 del 22-03-2011**

## **SOMMARIO**

**ART. 1 – Oggetto della disciplina;**

**ART. 2 – Composizione, nomina e compenso dell'Organismo;**

**ART. 3 – Requisiti necessari per la nomina;**

**ART. 4 – Incompatibilità;**

**ART. 5 – Competenze e attribuzioni;**

**ART. 6 – Funzionamento;**

**ART. 7 – Attività di valutazione:**

7.1 – Valutazione del Segretario

7.2 – Valutazione dei responsabili di P.O. e del personale

**ART. 8 – Controllo strategico e di gestione;**

**ART. 9 – Disposizioni finali e rinvio dinamico**



## **PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELLA DISCIPLINA**

Il Comune di Casteltermini, nell'ambito della propria potestà organizzativa, come previsto all'art. 14 del d. lgs. n. 150/2009, istituisce in forma monocratica l'Organismo indipendente di valutazione, in prosieguo denominato brevemente "O.I.V. oppure Organismo" la cui attività e funzionamento è regolata dalla presente disciplina, oltre che dalle leggi e dalla normativa in argomento.

### **ART. 2**

#### **COMPOSIZIONE, NOMINA E COMPENSO DELL'ORGANISMO**

1. L'O.I.V. è organismo monocratico nominato dal Sindaco con propria determinazione, previo pubblico avviso. Con lo stesso provvedimento viene stabilita la durata in carica per un periodo pari a tre anni e comunque non superiore alla durata del mandato del Sindaco. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta, tranne i casi in cui la durata iniziale, la cui scadenza coincide con la scadenza del mandato del Sindaco, è inferiore ai tre anni. In tale caso è possibile procedere a rinnovi per una durata complessiva non superiore a sei anni.
2. Al soggetto incaricato sarà corrisposto, un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari al 75% di quello previsto per il Presidente del Collegio dei Revisori, remunerativo di tutte le prestazioni rese dall'incaricato e comprensivo di rimborso spese, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 4 del presente regolamento. Il suddetto compenso comprende eventuali contributi di cassa previdenziale ed ogni onere fiscale o contributivo cui l'incaricato sia tenuto per legge e remunera tutte le spese sostenute dallo stesso per il corretto espletamento dell'incarico, per cui nessun ulteriore trattamento accessorio, sia economico (ad es. a titolo di rimborso per spese di viaggio, vitto, alloggio, etc.) che previdenziale o assistenziale potrà essere preteso. Il pagamento del compenso annuo, frazionato per mensilità, avverrà in rate trimestrali posticipate.

### **ART 3**

#### **REQUISITI NECESSARI PER LA NOMINA**

1. Il componente dell'Organismo deve possedere elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, pianificazione e controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale, organizzazione aziendale, norme di diritto del lavoro.
2. Il componente dell'organismo deve essere in possesso dei requisiti generali stabiliti nella deliberazione n. 4/2010 (cui espressamente si rimanda) e successive modifiche ed integrazioni della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all'art. 13 del d. lgs. 150/2009.
3. I predetti requisiti sono comprovati da apposito curriculum, che - ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 8 d. lgs. 150/2009 - sarà pubblicato, unitamente al nominativo dell'incaricato, sul sito internet istituzionale dell'Ente.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controllare d'ufficio la conferma delle dichiarazioni rese e dei titoli prodotti presso le pubbliche amministrazioni ed enti competenti.

### **ART. 4**

#### **INCOMPATIBILITA'**

1. Oltre al divieto di nomina espressamente previsto dall'art. 14, comma 8 del d. lgs n. 150/2009, sono incompatibili con l'incarico di componente l'O.I.V. di questo ente coloro che siano componenti di altro O.I.V. salvo che si tratti di enti di piccole dimensioni con problematiche affini ( delibera CIVIT n.107/2010), e i componenti del collegio dei revisori del Comune di Casteltermini.

#### **ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO**

### **ART. 5**

#### **COMPETENZE E ATTRIBUZIONI**

1. L'OIV, svolge le funzioni previste dall'art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 150/2009 e dalle vigenti disposizioni in materia (ivi comprese le pertinenti deliberazioni della CIVIT) nonchè le attività di cui alla presente disciplina.

2. L'Organismo, rispetto agli organi di governo e ai responsabili della gestione, esercita le relative funzioni in piena autonomia, ma per l'attività svolta risponde esclusivamente al Sindaco.

3. L'organismo svolge la propria attività presso i locali comunali messi a disposizione dall'Amministrazione.

#### **ART. 6 FUNZIONAMENTO**

1. L'O.I.V., per l'adempimento dei propri compiti dopo l'insediamento, in maniera autonoma fissa le modalità di espletamento della propria attività in coerenza con quanto indicato nelle disposizioni di cui alla presente disciplina e alle pertinenti disposizioni della CIVIT.

2. L'Organismo, per l'espletamento delle funzioni assegnate, ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può chiedere ai Responsabili di P.O., qualsiasi atto o notizia detenuti dall'amministrazione comunale, necessari per l'espletamento dell'incarico. Può chiedere altresì la collaborazione del Segretario Comunale nella sua funzione di coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili.

3. L'Organismo si impegna a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza nel corso della sua attività.

4. L'Organismo, con cadenza periodica e in ogni caso almeno una volta l'anno, relaziona e riferisce al Sindaco, sui risultati dell'attività svolta. Ai fini dell'ottimizzazione della funzione amministrativa può presentare allo stesso organo relazione sull'andamento della gestione al fine di offrire utili riferimenti per eventuali interventi al fine di migliorare l'organizzazione complessiva dell'ente, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione.

5. L'Organismo si avvale di una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance costituita dal Responsabile di P.O. - servizio personale, da una unità di personale della posizione organizzativa n.1, di categoria non inferiore alla C, che svolgerà, ove necessario, anche funzioni di verbalizzante. Potrà, su richiesta dell'OIV, fare parte della detta struttura anche una unità di categoria almeno C dell'ufficio ragioneria. Detto ufficio, che può avvalersi per l'espletamento dei propri compiti delle strutture operative dell'ente, svolge mansioni di supporto e collaborazione all'attività dell'Organismo.

6. Il componente dell'Organismo redige verbale per ciascun argomento trattato indicando gli elementi essenziali ed il contenuto dei provvedimenti adottati.

7. I verbali delle sedute vengono numerati, datati e sottoscritti dal componente dell'O.I.V. e sono conservati agli atti dell'ufficio di segreteria dell'Organismo.

8. Il componente dell'O.I.V. può convocare i Responsabili di P.O. per discutere di taluni argomenti.

## **ART. 7 – ATTIVITA' DI VALUTAZIONE**

### **Art. 7.1 - Valutazione del Segretario**

1. La valutazione del Segretario Generale dell'ente è effettuata dal Sindaco, dal quale dipende direttamente il valutato, su proposta dell'O.I.V. Ha per oggetto lo svolgimento di tutte le funzioni di collaborazione, di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridica amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta e tutte quelle ulteriori previste dalla vigente normativa.

### **Art. 7.2 – Valutazione dei responsabili di P.O. e del personale**

1. L'Organismo svolge e garantisce – in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia e secondo il vigente sistema di valutazione dell'ente – la correttezza dei processi di misurazione e valutazione dei Responsabili di P.O. e del personale tutto (nei casi previsti dalle vigenti disposizioni), nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

2. L'OIV elabora e propone alla Giunta il sistema di misurazione e valutazione, per il tramite del Sindaco, ed effettua la graduazione delle funzioni dirigenziali secondo criteri previamente approvati.

3. La valutazione dei Responsabili di P.O. tiene conto della correlazione fra obiettivi assegnati e risorse effettivamente rese disponibili.

4. L'Organismo, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio non positivo nei confronti del Responsabile di P.O., acquisisce in contraddittorio le valutazioni dell'interessato, che può farsi assistere da persona di sua fiducia, in modo da consentire la partecipazione al procedimento del valutato.

5. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione di massima coincide con l'esercizio finanziario o con i tempi indicati per la realizzazione di determinati obiettivi. Per motivate ragioni è possibile procedere anche alla valutazione semestrale delle attività svolte.

6. I Responsabili di P.O. sono tenuti a collaborare con l'Organismo per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti alla valutazione dei risultati di cui sono diretti

responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dall'Organismo stesso.

6. I Responsabili di P.O., in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con l'O.I.V.

#### **ART. 8**

### **CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE**

1. L'OIV svolge il controllo strategico sullo stato di attuazione dei programmi.
2. L'Organismo, su richiesta del Sindaco, verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri d'indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti d'indirizzo politico.
3. L'attività consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/ o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, e nell'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione e dei possibili rimedi.
4. L'O.I.V., a seguito di eventuale modifica del vigente regolamento di contabilità, può svolgere, previa integrazione del relativo incarico con provvedimento sindacale, funzioni di controllo di gestione, il cui iter si conclude con la trasmissione del relativo referto alla Corte dei Conti. In tal caso il compenso originario sarà integrato del 20% dell'ammontare.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 9**

### **DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO DINAMICO**

1. La presente disciplina entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. La presente disciplina si intende modificata per effetto di sopravvenute disposizioni legislative nazionali, regionali vincolanti e non derogabili dalla potestà dell'ente, nonché di deliberazioni della competente CIVIT incompatibili con la presente disciplina. In tali casi, in attesa della formale modifica, si applica la normativa di rango superiore.
3. Dall'entrata in vigore della presente disciplina, si intendono abrogate tutte le disposizioni interne all'Ente che siano in contrasto.